

Allegato "B"
Repertorio n° 7750
Raccolta n° 5402

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art.1 - E' costituita la Società per azioni con la denominazione **"ANDRIANI S.p.A."**.

Art.2 - La Società ha sede in Gravina in Puglia (BA). L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze o unità locali comunque denominate e può trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo dello stesso comune.

Art.3 - Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art.4 - La durata della Società è fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050).

Art.5 - In qualità di Società Benefit, la società intende perseguire nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, generando un misurabile valore sociale nel pubblico interesse, fermo restando il mantenimento di risultati economici soddisfacenti.

La Società ha per oggetto:

--- la produzione e la commercializzazione, all'ingrosso ed a dettaglio, nonché l'importazione e l'esportazione, di paste alimentari fresche e conservate e di prodotti farinacei di ogni tipo e specie;

--- la produzione, l'acquisto, la conservazione e la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, nonché l'importazione e l'esportazione, di riso, di cereali e pseudocereali di ogni tipo e specie e di legumi;

--- la produzione e la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio nonché l'importazione e l'esportazione per conto proprio e di terzi di biscotti, fette biscottate e di prodotti affini, naturali, estrusi e dietetici;

--- la produzione e la commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, nonché l'importazione e l'esportazione, di pasticceria fresca e secca;

--- l'attività di molitura di cereali di ogni tipo e specie e di legumi per la produzione di prodotti farinacei; la produzione e la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, nonché l'importazione e l'esportazione, di farine e prodotti farinacei naturali estrusi e dietetici; la produzione, la trasformazione e la commercializzazione anche per conto di terzi, all'ingrosso e al dettaglio, nonché l'importazione e l'esportazione, di prodotti alimentari ed agroalimentari di ogni tipo e specie;

--- la produzione ed il commercio, anche al dettaglio, di prodotti alimentari, sia finiti che di materie prime, destinati ai settori dei prodotti dietetici e dei prodotti tradizionali;

--- l'assunzione di partecipazioni e interessenze in so-

cietà, consorzi e associazioni temporanee d'impresе che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari, analoghe o strumentali;

--- con riferimento alle entità di cui al punto precedente, lo scambio di beni e la prestazione o ricezione di servizi, a titolo oneroso o gratuito, purché funzionali al raggiungimento dello scopo sociale, ivi inclusi (a titolo meramente esemplificativo): (i) la gestione accentrata in esternalizzazione delle attività inerenti i settori aziendali della contabilità, amministrazione, finanza, gestione delle risorse umane, informatica, organizzazione tecnica e della produzione, programmazione, pianificazione, ricerche di mercato e pubblicità; (ii) il coordinamento amministrativo e finanziario di tali entità, compiendo in favore delle medesime ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria, anche attraverso contratti di cash pooling e/o time deposit.

La società ha, altresì, per oggetto le seguenti specifiche finalità di beneficio comune in favore di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse coinvolti, direttamente o indirettamente, dalle seguenti attività della società:

--- contribuire al miglioramento della conoscenza e dell'analisi degli impatti lungo la filiera produttiva dei cereali privi di glutine e delle leguminose, creando valore per tutti gli attori coinvolti e introducendo il più possibile principi di agricoltura sostenibile e integrata;

--- promuovere la salute e il benessere delle persone e dei consumatori attraverso l'alimentazione e uno stile di vita sano e dinamico, anche per effetto della ricerca, lo sviluppo e la promozione di prodotti sempre più salutari mediante il continuo studio di nuove soluzioni in termini di gusto e profilo nutrizionale;

--- sviluppare e valorizzare il territorio in cui la Società opera, agendo sulla identità culturale e sul benessere sociale della comunità, sia a livello nazionale che locale, con iniziative di sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile e del bene comune, coinvolgendo anche i portatori di interesse e adottando valori quali trasparenza, dialogo e cooperazione;

--- promuovere l'economia circolare e l'innovazione nella prospettiva di proteggere il pianeta, mitigando il cambiamento climatico e diffondendo pratiche rispettose e migliorative dell'ambiente e della biodiversità attraverso l'impegno continuo verso la sostenibilità dei processi e di tutte le pratiche aziendali al fine di minimizzare gli impatti e incentivare l'utilizzo responsabile delle risorse mediante la

riduzione dello spreco alimentare;

--- creare una forte identità di gruppo e un ambiente di lavoro positivo, mediante la valorizzazione del potenziale delle persone e la costante attenzione al loro benessere per una crescita costante del senso di appartenenza e della soddisfazione sul posto di lavoro.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fidejussioni, nonché compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa alle attività sopra indicate, ad eccezione di quelle bancarie o finanziarie riservate per legge.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art.6 - Il capitale è determinato in Euro 15.000.000,00 (euro quindicimilioni virgola zero zero).

Il capitale sociale è diviso in numero 1.000.000 (unmilione) di azioni nominative ordinarie del valore nominale di quindici virgola zero zero (15,00) Euro cadauna, ma la Società ha facoltà di non emettere i relativi titoli; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti i soci potranno effettuare finanziamenti in favore della Società, anche infruttiferi e anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Art.7 - La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili ai sensi dell'art.2410 c.c..

Art.8 - La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c. per un valore non superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto della Società.

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI -RECESSO DEL SOCIO

Art.9 - Le azioni sono nominative e possono essere trasferite, sia per atto tra vivi sia mortis causa.

Il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni e i diritti di opzione e di prelazione di cui all'art.2441, primo e terzo comma, c.c. a soggetti diversi dagli altri soci e dai propri parenti in linea retta, dovrà prima offrirle, a mezzo lettera raccomandata, a pari condizioni, agli altri soci che hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni già possedute. Nella comunicazione devono essere indicate le generalità del cessionario e le condizioni della cessione fra le quali in particolare il prezzo e le modalità di pagamento.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quo-

ta di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci. Il socio che non ha comunicato nei termini di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante. Qualora il numero delle azioni per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione rimanga inferiore a quello dell'offerta, questa si intende rinunciata per la totalità e l'offerente è libero di cedere le proprie azioni a terzi.

Art.10 - Il diritto di recesso compete agli azionisti nei casi previsti dalla legge.

Art.11 - I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo.

ASSEMBLEE

Art.12 - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere riunita anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o in ambito Unione Europea.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, quando lo ritenga opportuno e necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ovvero dal Collegio sindacale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; detto termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze legate all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano. Le convocazioni delle Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono fatte, a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore unico, a mezzo lettera raccomandata A.R. recapitata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2366 c.c. l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate senza l'osservanza delle predette formalità, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e concorrano le ulteriori condizioni di legge.

Art.13 - L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, in particolare è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art.14 - Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare da altri, anche non azionisti, designati mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art.15 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico o, in loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio, nomina un Segretario, anche non socio, e può scegliere tra i presenti due scrutatori.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un Notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art.16 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente e avente diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente e avente diritto al voto.

Art.17 - L'Assemblea straordinaria delibera tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art.18 - Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie debbono essere redatti da un Notaio.

Art.19 - Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale. Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone.

AMMINISTRAZIONE

Art.20 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 9 (nove) membri o da un Amministratore unico, scelti anche fra non soci.

La scelta è rimessa all'Assemblea che provvede alla nomina. Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica), se all'atto della nomina non sarà indicato un termine più breve, e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si applica l'articolo 2386 c.c..

L'Assemblea sociale all'atto della nomina degli Amministratori dispone in ordine all'esenzione dell'obbligo degli amministratori dall'osservanza del disposto dell'articolo 2390 c.c. (divieto di concorrenza).

Art.21 - Il Consiglio di Amministrazione, quando non nominato dall'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente; può, altresì, nominare tra i suoi membri un Vice Presidente. Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche fuori dai suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente se nominato.

Art.22 - Il Consiglio si riunisce presso la sede della società o altrove, purchè in Italia o in ambito Unione Europea tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione può essere fatta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Le convocazioni del Consiglio saranno fatte dal Presidente mediante avviso, spedito agli Amministratori ed ai Sindaci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima e contenente il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno un giorno prima.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-

tenga sufficientemente informato.

Art.23 - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età.

Art.24 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, i quali possono intervenire alle riunioni anche mediante sistemi di telecomunicazione (audio o video), alle stesse condizioni previste per l'Assemblea dei soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi si considerano presenti alla votazione ma non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Art.25 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Esso può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categoria di atti, fissandone poteri e compensi.

Art.26 - Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli non delegabili per legge, può delegare le proprie attribuzioni e poteri ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega, il tutto nei limiti previsti dall'articolo 2381 c.c..

Gli Organi Delegati dovranno altresì relazionare sull'attività svolta il Consiglio di Amministrazione almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Consiglio dovesse farne richiesta.

Art.27 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali Comitati risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art.28 - La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei casi previsti dal precedente articolo 21, al Vice Presidente, se nominato nonché, nei limiti della delega, alle persone con poteri delegabili ai sensi dell'articolo 2381 c.c., con facoltà per tutti di nominare procuratori speciali per determinati atti o categoria di atti.

Art.29 - All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio

di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Amministratore o consigliere delegato è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

SINDACI - CONTROLLO LEGALE

Art.30 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

A tale organo si applicano tutte le norme all'uopo previste dal codice civile.

Art.31 - Il controllo legale della Società può essere affidato al Collegio Sindacale, il quale deve essere costituito da revisori legali, tutti iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo legale della Società medesima dovrà essere affidato, a scelta dell'assemblea dei soci, ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, le cause di ineleggibilità e di decadenza, la responsabilità e la attività del revisore legale sono regolati dagli articoli 2409-bis e ss. del c.c..

BILANCI E UTILI

Art.32 - L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art.33 - L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

- a) 5% (cinque per cento) alla riserva legale, nei modi e nei termini di cui all'articolo 2430 del codice civile;
- b) il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per altre destinazioni.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art.34 - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, in conformità all'articolo 2487 c.c..

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.35 - Le controversie che dovessero sorgere fra la Società ed i soci, gli Amministratori ed i liquidatori e tra i soci tra loro in dipendenza del contratto sociale, ad ecce-

zione di quelle per le quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, saranno decise da un unico arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Bari, che giudicherà ritualmente e secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs.17 gennaio 2003 n.5.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.36 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Firmato: Attilio Mazzilli - FRANCESCO CAPOZZA NOTAIO (sigillo)